



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO :INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTT. 49 E 50 DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE ALLEGATE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 ART. 13 COMMA 14 BIS

L'anno **duemilaventitre**, addì **trentuno**, del mese di **Marzo**, alle ore **09:10**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente	Giustificato
GALLI REMO	SINDACO	X		
CANTONI THOMMY	CONSIGLIERE	X		
RUPANI CRISTINA	CONSIGLIERE	X		
ZINI SHARON	CONSIGLIERE	X		
PEDRANA CHRISTIAN	CONSIGLIERE	X		
RODIGARI DIEGO LUIGI	CONSIGLIERE	X		
ZINI MARCO	CONSIGLIERE	X		
CLAOTI MARINA	CONSIGLIERE	X		
IORI MICHELA	CONSIGLIERE	X		
CUSINI MATTEO	CONSIGLIERE	X		
BORMOLINI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X		
ZINI LUCIO	CONSIGLIERE	X		
BORMOLINI NICOLAS	CONSIGLIERE		X	G
Totale		12	1	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **REMO GALLI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2023

**OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTT. 49 E 50 DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE ALLEGATE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VIGENTE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 ART. 13 COMMA 14
BIS**

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI DÀ ATTO CHE:

- la presente deliberazione viene adottata con l'osservanza delle modalità stabilite nel "Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni tramite videoconferenza o in forma mista", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 23.11.2022;
- in particolare, l'intervento del consigliere Iori Michela nella seduta è stato garantito mediante collegamento in videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting e la stessa è stata identificata dal Segretario Comunale che ne ha altresì accertato la possibilità di intervenire;

Si dà altresì atto che prima della trattazione del punto 7 all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Esame e approvazione piano degli interventi in campo socio - assistenziale per l'anno 2023." ha abbandonato la seduta il consigliere comunale Iori Michela collegato in videoconferenza;

Si dà infine atto che prima della trattazione del presente punto all'ordine del giorno abbandona la seduta l'Assessore Zini Sharon;

PREMESSO che il Comune di Livigno ha approvato il proprio Piano di Governo del Territorio con Deliberazione del Consiglio Comunale n°31 del 19.06.2013 pubblicato sul BURL n.1 del 02.01.2014;

successivamente:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18.05.2016 è stata approvata la I° variante al Piano di Governo del Territorio pubblicata sul BURL n.26 del 29.06.2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18.05.2018 è stata approvata la II° variante al Piano di Governo del Territorio pubblicata sul B.U.R.L. n.27 del 04.07.2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.07.2019 è stata approvata la variante al Piano delle Regole pubblicata sul BURL n.42 del 16.10.2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2021 è stata approvata la III° Variante al Piano di Governo del Territorio pubblicata sul BURL n.26 del 30.06.2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 31.05.2022 è stata approvata la IV° Variante al Piano di Governo del Territorio pubblicata sul BURL n.33 del 17.08.2022
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 01.07.2023 è stato dato avvio al procedimento di variante allo strumento di pianificazione urbanistica limitatamente alle aree sciabili;

CONSIDERATO che sono sorti dubbi interpretativi in ordine alla corretta attuazione di tali normative, con particolare riferimento alle zone omogenee T1, per le quali la disposizione citata viene letta come è solito fare presso l'ufficio tecnico, nel senso che la volumetria aggiuntiva menzionata nelle norme citate è computata all'interno dell'indice di fabbricabilità fondiaria di cui agli articoli 49.3 e 50.4

RAVVISATA la necessità di chiarire il testo degli articoli 49.6, ultimo comma, e 50.7, ultimo comma, delle Disposizioni Normative allegate al PGT affinché possano essere interpretati i disposti normativi come da intenzioni dell'amministrazione la quale si è espressa favorevolmente all'accoglimento di alcune osservazioni in fase di approvazione del PGT oggi vigente;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. che recita testualmente: *“I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a)”*;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata n. 154 del 14/03/2023 avente ad oggetto *“Definizione dei criteri generali per il rilascio di permessi di costruire in deroga per attrezzature turistico-ricettive. Acquisizione su supporto legale”*;

VISTO il parere del Legale incaricato dal Comune di Livigno, agli atti del protocollo al n. 7855 del 22/03/2023;

RILEVATO che nel suddetto parere si dà atto che *“[...] Nel termine di cui all'art. 13, c. 4, l.r. n. 12/2005, la variante generale al P.G.T. ha ricevuto osservazioni finalizzate all'inserimento in zona omogenea T1 di ambiti pertinenziali a strutture esistenti o di classificazione in zona omogenea T2 di ambiti ineditati. In sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico entrambe le disposizioni di riferimento delle Disposizioni normative adottate sono state integrate inserendo analogo normativa secondo la quale le “nuove aree” T1/T2 inserite a seguito dell'accoglimento delle osservazioni “producono una volumetria aggiuntiva rispetto ai volumi esistenti nel comparto”*.

“[...] Le disposizioni citate potrebbe essere lette nel senso che la volumetria aggiuntiva menzionata nelle norme citate debba essere computata all'interno dell'indice di fabbricabilità fondiaria di cui agli articoli:

- 49.3 (IF - mq/mq. 0,60 - compresa slp esistente);
- 50.4 (IF - mq/mq. 0,60 - compresa slp esistente).

Ciò, in particolare, per le zone omogenee T1, caratterizzate da “attrezzature turistico-alberghiere esistenti” e quindi interessate dall'espressione “slp esistente” a proposito dell'Indice di Fabbricabilità.

La declinazione delle disposizioni citate non può che essere operata alla luce dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile, a norma del quale “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

Nel caso di specie soccorrono:

- *da un lato, sotto il profilo testuale, il significato fatto proprio dall'espressione “aggiuntiva”;*
- *dall'altro, sotto il profilo finalistico, la connessione con la circostanza fattuale dello svolgimento delle osservazioni ex art. 13, c. 4, l.r. n. 12/2005, espressamente richiamata dalle norme.*

Entrambe evidenziano l'intenzione dell'amministrazione di modificare, in sede di approvazione, la normativa adottata nel senso di definire la suscettibilità volumetrica generata dalla superficie azionata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni come indipendente ed ulteriore rispetto a quella risultante dalla slp esistente.

“[...] Una specifica deliberazione in tal senso indicherebbe la corretta interpretazione degli articoli 49.6, ultimo comma, e 50.7, ultimo comma, delle Disposizioni Normative del Piano di Governo del Territorio, attribuendo alla dicitura “producono una volumetria aggiuntiva rispetto ai volumi esistenti nel comparto” il significato fatto proprio dall'espressione “aggiuntiva”, ossia che la suscettibilità volumetrica generata dalla superficie azionata, a seguito dell'accoglimento della relativa osservazione, in ambiti omogenei “T1-Zone per attrezzature turistico-alberghiere esistenti” e “T2 - Zone per nuove attrezzature turistico-alberghiere” è ulteriore rispetto a quella ammessa a norma degli artt. 49.3 e 50.4 calcolata alla luce della slp esistente.

Va da sé che per quanto riguarda gli ambiti T2 l'interpretazione opera unicamente nell'ipotesi in cui vi siano volumi “esistenti” nel comparto.

DATO ATTO che l'interpretazione proposta non costituisce variante agli atti di PGT poiché volta al chiarimento dei disposti normativi del Piano di Governo del territorio vigente, le quali sono rese possibili con un atto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Sindaco: “Qui sostanzialmente è un’interpretazione autentica legata a questo articolo, che chiarisce in maniera più omogenea, sostanzialmente, l’interpretazione di questo articolo. L’articolo diceva producono una volumetria aggiuntiva rispetto ai volumi esistenti nel comparto il significato fatto proprio dall’espressione aggiuntiva ossia che la suscettibilità volumetrica generata dalla superficie aggiornata a seguito dell’accoglimento della relativa osservazione e limitatamente a questa in ambiti omogenei T1 zone turistico alberghiere esistenti e T2 zone turistiche alberghiere e ulteriori rispetto a quella ammessa di norma dal 49.3-50.4. Quindi una piccola interpretazione autentica di un articolo del PGT vigente.”

Con voti 10 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 10 i presenti dei quali 10 i votanti e 0 gli astenuti;

DELIBERA

INTERPRETARE gli articoli 49.6, ultimo comma, e 50.7, ultimo comma, delle Disposizioni Normative del Piano di Governo del Territorio vigente, attribuendo alla dicitura “producono una volumetria aggiuntiva rispetto ai volumi esistenti nel comparto” il significato fatto proprio dall’espressione “aggiuntiva”, ossia che la suscettibilità volumetrica generata dalla superficie azionata, a seguito dell’accoglimento della relativa osservazione e limitatamente a questi, in ambiti omogenei “T1- Zone per attrezzature turistico-alberghiere esistenti” e “T2 - Zone per nuove attrezzature turistico-alberghiere” è ulteriore rispetto a quella ammessa a norma degli artt. 49.3 e 50.4 calcolata alla luce della slp esistente.

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di provvedere agli adempimenti conseguenti la presente deliberazione per l’efficacia dei contenuti degli atti sopra menzionati ex art. 13 comma 14 bis, 2° periodo LR 12/2005;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33;

DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 con voti 10 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 10 i presenti dei quali 10 i votanti e 0 gli astenuti.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Remo Galli

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini